

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1951 del 13/04/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta AUTOCARROZZERIA FORLANI LUIGI, con sede legale ed attività nel Comune di Comacchio, Località San Giuseppe, Via dei Mestieri n. 27- Protocollo istanza SUAP del Comune di Comacchio P.G. n. 49555 del 20/09/2016 - Pratica SUAP N. 533/2016; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di AUTOCARROZZERIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1940 del 10/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici APRILE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 29037/2016/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **AUTOCARROZZERIA FORLANI LUIGI**, con sede legale ed attività nel Comune di Comacchio, Località San Giuseppe, Via dei Mestieri n. 27- Protocollo istanza SUAP del Comune di Comacchio P.G. n. 49555 del 20/09/2016 - Pratica SUAP N. 533/2016; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **AUTOCARROZZERIA**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Comacchio, registrata al P.G. dell'Ente al n. 47538 del 08/09/2016, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Comacchio con nota P.G. 49555 del 20/09/2016, Pratica Sportello Unico n. 533/2016, e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/9990 del 21/09/2016, dalla ditta **AUTOCARROZZERIA FORLANI LUIGI** con sede legale ed attività nel Comune di Comacchio, Località San Giuseppe, Via dei Mestieri n. 27 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **AUTOCARROZZERIA**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico, il rinnovo dello scarico delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura e per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera che viene richiesta come Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale per le attività ricomprese nella D.G.R. 1769/2010 e sue modifiche ed integrazioni (Punto 01, Allegato 1 B alla D.G.R. 1769/2010):

- Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

CONSIDERATO che il Comune di Comacchio con nota P.G. n. 57094 del 27/10/2016, assunta al P.G. di Arpae n. PGFE/2016/11449 del 28/10/2016, ha comunicato alla ditta la sospensione del procedimento amministrativo in oggetto indicato a seguito della richiesta di integrazioni del CADF S.p.A., registrata al P.G. comunale n. 54659 del 17.10.2016, e che con nota P.G. n. 626767 del 23/11/2016 assunta al P.G. di Arpae n. PGFE/2016/12488 del 25/11/2016 lo Sportello Unico del Territorio – SUE – SUAP del Comune di Comacchio ha trasmesso la documentazione integrativa pervenuta e registrata al P.G. n. 61331 del 17.11.2016 data della ripresa del procedimento amministrativo

VISTA la nota del Comune di Comacchio, Settore 4 - Territorio, Sviluppo Economico, Demanio P.G. n. 0011050 del 28-02-2017, assunta al Protocollo Generale di ARPAE - Ferrara n. PGFE/2017/2386 del 02/03/2017, con la quale sono stati trasmessi:

- Il parere sul rumore del dirigente del Settore IV del Comune di Comacchio P.G. n. 47781 del 09.09.2016 consistente nella presa d'atto dell'attestazione della ditta la quale dichiara che *“non sono presenti sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi”*;
- Il parere di conformità del CADF S.p.A. n. 16/539, P.G. n. 29336 del 13.12.2016 il quale stabilisce che lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento di Classe a), ubicato a Comacchio in località San Giuseppe, in via dei Mestieri, 27, foglio 38 mappale 1165, adibito ad uso autocarrozeria è ammesso nella pubblica fognatura di via dei Mestieri, di tipo separata, la nera servita da depuratore, come da progetto allegato all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni ivi riportate e delle condizioni generali del regolamento del Servizio di Fognatura del C.A.D.F. S.p.A., di seguito riportate:

1) *“Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio e in generale prima dell'attivazione dello scarico, ovvero, nei casi di ristrutturazione, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa alla Società CADF certificazione congiunta da parte dell'Utente e del Direttore dei lavori di regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto;*

- 2) *L'utente si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da CADF S.p.A. in relazione all'impianto approvato;*
- 3) *E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati;*
- 4) *Le opere dovranno essere eseguite, sia per tecnica costruttiva che per materiali impiegati, in modo tale che risulti impedita qualsiasi infiltrazione all'esterno di liquami ed esalazioni maleodoranti; E' fatto divieto di immettere materie solide nella fognatura ricettrice; ad evitare tali fenomeni è consigliabile effettuare la manutenzione con periodicità almeno annuale dei pozzetti e delle vasche Imhoff;*
- 5) *Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;*
- 6) *La Società CADF non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto l'utente dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;*
- 7) *Le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo alla Società CADF;*
- 8) *L'utente ha l'obbligo della denuncia, entro il 31 gennaio di ogni anno degli elementi necessari alla determinazione del canone di fognatura e depurazione relativamente alla quantità di acqua prelevata da fonti diverse da pubblico acquedotto. Per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento dei canoni di fognatura o depurazione si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente;*
- 9) *La Società CADF si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni che riterrà necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; lo scarico fognario dovrà pertanto essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nel punto assunto per gli accertamenti e dovrà essere dotato di un pozzetto di ispezione subito a monte del punto di immissione nella fognatura ricettrice; al personale CADF addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli;*
- 11) *L'utente è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge e nel vigente regolamento di fognatura, disponibile presso gli uffici dell'Ente;*
- 12) *Sono fatti salvi i diritti e le autorizzazioni di terzi”;*

CONSIDERATO che la ditta, con atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 53239 del 02/07/2002, è stata autorizzata in via definitiva ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 alla continuazione e alla modifica delle emissioni in atmosfera ma non ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del 152/2006 entro i termini indicati all'articolo 281 del medesimo decreto e pertanto le emissioni provenienti dagli impianti da autorizzare sono da considerarsi nuove emissioni e dovranno essere sottoposte, in sede di messa a regime, ad almeno un autocontrollo;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini previsti per la conclusione di tale procedimento;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Comacchio alla Ditta **AUTOCARROZZERIA FORLANI LUIGI**, Codice Fiscale/Partita Iva n. 00302780382, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Comacchio, Località San Giuseppe Via dei Mestieri n. 27, per l'esercizio dell'attività di **AUTOCARROZZERIA**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
ARIA	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, con le lettere **E1, E2 (Cabine di**

verniciatura) ;

2. Le emissioni **E1 ed E2 (Verniciatura ed Essiccazione)** sono ammesse nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche e/o limiti di emissione:
- 2.1. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- 2.2. Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- 2.3. Nella verniciatura dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti a base acquosa;
- 2.4. Non dovrà essere superato un **consumo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 20 kg/giorno**. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- 2.5. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;
- 2.6. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

- 2.7. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

- 2.8. Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni di carteggiatura *devono essere* captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- 2.9. I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante	
	Diluyente	
	Solvente (per sgrassaggio e lavaggio)	
	Catalizzatori	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

2.10. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2.6, 2.7 e 2.8, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

2.11. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni di cui ai punti 2.6, 2.7 e 2.8, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Comacchio, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Comacchio e al CADF S.p.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.